

SCHEMA TECNICA

CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DEL GAS NATURALE LIQUEFATTO PER IL QUINTO PERIODO DI REGOLAZIONE (2020-2023)

474/2019/R/gas (*)

Con la delibera 474/2019/R/gas, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione (5PR GNL): 2020-2023.

Negli ultimi anni le importazioni di Gnl, anche trainate dalla domanda di gas, hanno registrato un significativo incremento e, nei prossimi anni, anche in ottica di transizione energetica, è attesa un'ulteriore crescita alla luce dell'importante ruolo del Gnl per la sicurezza delle forniture, la diversificazione e la concorrenzialità delle fonti di approvvigionamento del gas.

In tale contesto, l'intervento dell'Autorità per la revisione dei criteri di regolazione intende perseguire i seguenti obiettivi di carattere generale:

- *garantire una sostanziale stabilità regolatoria*, contemperando le esigenze di efficienza del servizio con gli oneri amministrativi in capo agli esercenti;
- *superare le forme di incentivazione input-based*;
- *garantire un adeguato coordinamento tra i criteri di regolazione tariffaria*, inclusi i meccanismi di copertura dei ricavi di riferimento, e i criteri di regolazione delle condizioni di accesso al servizio, al fine di assicurare un'allocazione efficiente della capacità di rigassificazione e favorire il massimo utilizzo delle infrastrutture esistenti;
- *rafforzare il legame tra il livello di remunerazione garantito e il livello di servizio erogato*.

In particolare, con la delibera 474/2019/R/gas (che segue il DCO 485/2017/R/gas sugli obiettivi generali e orientamenti per la decorrenza del nuovo periodo dal 2020 e il DCO 391/2019/R/gas sugli orientamenti finali relativi ai criteri di determinazione del costo riconosciuto e dei corrispettivi tariffari e ai meccanismi di garanzia dei ricavi riconosciuti per il 5PR GNL) l'Autorità:

- conferma una *durata del periodo regolatorio* pari a 4 anni, lasciandola allineata a quella del servizio di trasporto gas, in considerazione delle esigenze di coerenza e compatibilità tra le regolazioni dei due servizi;
- prevede una *sostanziale continuità dei principi generali di riconoscimento dei costi*, nonché dei criteri di determinazione e aggiornamento del capitale investito riconosciuto e del valore del rischio sistematico dell'attività di rigassificazione (β_{asset}) rilevante ai fini della determinazione del WACC;
- dispone il *superamento dei criteri di incentivazione di natura input-based*, confermando tuttavia il riconoscimento della quota di ricavo riconducibile alla remunerazione addizionale per gli investimenti entrati in esercizio nei precedenti periodi di regolazione;
- conferma, nella sostanza, *la struttura tariffaria* a copertura dei costi sottostanti il servizio di rigassificazione e i criteri di determinazione dei corrispettivi unitari, introducendo, in aggiunta al coefficiente Q_{CP} a copertura degli autoconsumi e delle perdite della catena di rigassificazione, ulteriori corrispettivi a copertura di costi variabili, quali il corrispettivo C_{CP} , a copertura dei costi monetari associati ai consumi della catena di rigassificazione, e C_{ETS} , a copertura dei costi relativi al sistema di *Emission Trading*;

- conferma i *meccanismi di copertura dei ricavi*, che prevedono il diritto alla copertura di una quota parte dei ricavi, al massimo pari al 64%, per una durata di 20 anni, con riferimento ai terminali esistenti e a eventuali nuovi terminali di rigassificazione strategici.

Con particolare riferimento al fattore di copertura dei ricavi, l'Autorità:

- in discontinuità con il quadro regolatorio vigente e al fine di incentivare l'offerta di *servizi di flessibilità*, introduce la possibilità, anche per i terminali che beneficiano del meccanismo di copertura, di trattenere una quota parte, pari al 40%, dei ricavi derivanti dall'offerta di tali servizi, mentre la restante quota parte è considerata tra i ricavi effettivi RL^{EF} e quindi destinata alla riduzione dell'onere in capo al sistema per la copertura del fattore correttivo;
- nell'ottica di rafforzare il legame tra il livello di ricavo riconosciuto e il servizio erogato (tipico dell'approccio ROSS) e responsabilizzare i gestori sull'opportunità di massimizzare l'allocazione della capacità di rigassificazione disponibile, prevede che una quota pari a un terzo della voce di ricavo a copertura degli incentivi *input-based* (relativi agli investimenti sostenuti nei precedenti periodi di regolazione) sia considerata nell'ambito dei ricavi soggetti a copertura dei ricavi in funzione della capacità di rigassificazione allocata tramite procedure concorsuali.

Con la delibera 474/2019/R/gas, inoltre, l'Autorità conferma il principio secondo cui, nel caso in cui l'impresa di rigassificazione offra in maniera non discriminatoria eventuali ulteriori servizi rispetto al servizio di rigassificazione, a condizioni economiche determinate sulla base dei costi sottostanti al servizio offerto, i costi di tali servizi vengono enucleati dai costi riconosciuti per il servizio di rigassificazione e non già compresi nei costi ammessi al riconoscimento tariffario.

Infine, la delibera 474/2019/R/gas dispone il completamento del quadro regolatorio in materia di depositi di stoccaggio e rigassificazione di Gnl ed erogazione di servizi *small scale LNG*, prevedendo in particolare:

- a) con riferimento al meccanismo di copertura dei ricavi per i depositi di Gnl dotati di impianti funzionali al servizio di rigassificazione, una durata dell'applicazione del meccanismo di copertura dei ricavi pari a 4 anni, al fine di offrire a tali infrastrutture un congruo intervallo di tempo per la commercializzazione dei loro servizi ed evitando al contempo oneri impropri per il sistema;
- b) con riferimento allo *sharing* dei ricavi derivanti dai servizi *small scale LNG* per la copertura dei costi comuni all'attività di rigassificazione, l'introduzione di un criterio di *sharing* forfettario che prevede la restituzione al sistema del 50% dei ricavi derivanti dall'offerta di servizi *small scale LNG*, dedotti i costi direttamente attribuibili a tali servizi.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento